



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2315/2021

**Oggetto: SOCIETÀ RICUPOIL S.R.L. - VIA LAIASSO, 1R - 16141 - GENOVA (GE).
ATTO DIR.LE N. 1559 DEL 19.07.2021 - MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA
ALLO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI
SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO
III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I..**

In data 05/11/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

Visto il D. Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Premesso che

L'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestito dalla Società Ricupoil S.r.l. in via Laiasso, 1r (GE) opera in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della Parte Seconda – Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con Provv. Dir. n.84 del 09.01.2012 e successivamente modificato ed integrato con P. D. n.5591 del 04.12.2013, P. D. n.2153 del 28.05.2015, A.D. n.2957 del 03.11.2016, A.D. n.846 del 01.03.2017 ed A.D. n.851 del 12.04.2019 da parte della Città Metropolitana (ex Provincia) di Genova.

Con Atto dir.^{le} n. 1559 del 19.07.2021 sono state recentemente approvate talune modifiche non sostanziali dell'attività, richieste dalla Società tra cui l'introduzione di alcuni nuovi CER nell'elenco di rifiuti per cui la Società risulta autorizzata alla gestione presso la propria installazione.

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 40422 del 13.08.2021 con la quale la Società Ricupoil ha fatto pervenire a questa Amministrazione:

- una richiesta di rettifica di un allegato in quanto verificato essere incompleto e chiedendone l'integrazione e la sostituzione.
- la segnalazione circa la presenza di un refuso nelle premesse dell'Atto
- la richiesta di chiarimenti in merito al p.to 5, lettera d) delle prescrizioni di cui all'Atto dir.^{le} n. 1559/2021 riferita alle tempistiche massime di stoccaggio di talune tipologie di rifiuti.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 47160 del 27.09.2021 con la quale è stato avviato il procedimento di modifica dell'Atto dir.^{le} n. 1559 del 19.07.2021, ex L. 241/90 ss.mm.ii., al fine di recepire la richiesta dall'Azienda e, contestualmente, chiarire i contenuti della prescrizione 5, lettera d) del medesimo Atto.

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento sono stati forniti:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- 5) il domicilio digitale dell'Amministrazione procedente;

Considerato che

con la nota di avvio di procedimento è stato altresì evidenziato che:

- la tabella D1.b-G3 inserita come allegato dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021 era quella fornita con l'istanza di modifica non sostanziale assunta al protocollo della scrivente Amministrazione con il n.24344 del 18.08.2021 che risultava effettivamente incompleta rispetto alla tabella riferita ai CER autorizzati con l'AIA vigente (Prov. Dir.^{le} n.84/2012, con le tabelle sostituite con Atto dir.^{le} n.851/2019). L'errore nell'allegato all'istanza aveva indotto l'errore nell'allegato all'Atto;
- in merito alla richiesta di chiarimento relativo al contenuto della prescrizione 5, lettera d) dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021 si confermava quanto indicato nella stessa, ovvero che i 30 giorni indicavano il tempo di stoccaggio massimo dei rifiuti costituiti da acque ed emulsioni oleose in ingresso all'impianto e destinati a trattamento - D9, mentre per i rifiuti derivanti dalla separazione olio/acqua il tempo di stoccaggio massimo era di un anno, qualora gli sfati dei serbatoi fossero sottoposti ad aspirazione e successivo abbattimento degli effluenti, come già indicato alla prescrizione 5, lettera e).

con la stessa nota era stato pertanto chiesto alla Società l'invio della tabella completa anche dei CER di nuova introduzione, mai prodotta. La richiesta ha comportato la sospensione dei termini procedurali;

altresì nella nota di avvio è stato erroneamente indicato un tempo procedimentale di 30 giorni, mentre il procedimento (come indicato nell'oggetto della nota) è relativo ad una modifica non sostanziale e pertanto i termini corretti sono fissati in 60 giorni dall'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006;

Ritenuto che quanto sopra riportato nelle premesse possa soddisfare le richieste di rettifica formulata dall'Azienda relativamente alla descrizione dell'impianto quale "impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", erroneamente indicata a pagina 2 dell'Atto dir.^{le} n. 1559/2021 come "impianto di produzione di disinfettanti ed igienizzanti", trattandosi di palese refuso e mero errore materiale, presente unicamente nelle premesse dell'Atto, peraltro non inficiante i contenuti dell'Atto medesimo.

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.49096 del 07.10.2021 con la quale la Società ha trasmesso (ad integrazione della comunicazione del 13.08.2021) la tabella D1.b-G3 completa e ha richiesto alcuni chiarimenti relativamente agli adempimenti fiscali posti a carico della Società.

Considerato che con il ricevimento della nota n.49096/2021 sono tornati a decorrere i tempi procedurali sospesi con la nota di avvio di procedimento e di richiesta integrazioni del 27.09.2021;

Vista altresì la nota n. 49505 dell'08.10.2021 con cui la Città Metropolitana ha fornito riscontro alla Società precisando quanto segue:

- in merito alla nota trasmessa da parte della Società in data 07.10.2021 ed assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova con il n. 49096 è stato ribadito quanto già scritto nella nota di avvio di procedimento di modifica dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021, ovvero che la comunicazione della Società aveva determinato una modifica non sostanziale dell'autorizzazione in quanto l'inserimento della tabella CER incompleta in allegato all'Atto era stato determinato dalla trasmissione della tabella D1.b-G3 incompleta da parte dell'Azienda e pertanto non si trattava di rettifica imputabile all'autorità competente.
- Inoltre, l'intenzione manifestata dalla Città Metropolitana di Genova nella nota di avvio di procedimento di voler correggere con l'Atto di modifica il refuso presente nelle premesse

dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021 ed indicato da codesta Società nella nota del 13 agosto 2021, precisando ulteriormente le prescrizioni di cui alle lettere 5- d) ed e), onde evitare erronee interpretazioni da parte di terzi, era una questione di opportunità più che di sostanza: in tal senso si intendeva approfittare della necessità di sostituire la tabella CER. Diversamente, sia il refuso nelle premesse che le precisazioni sopra citate non avrebbero costituito elementi tali per cui si sarebbe reso necessario modificare il provvedimento in quanto non rilevanti ai fini della gestione dei rifiuti ed ai contenuti sostanziali dell'Atto.

Ritenuto

di poter procedere con la sostituzione della tabella D1.b-G3 allegata all'Atto dir.^{le} n.1559/2021 con quella di pari sigla costituente l'**allegato** unico al presente Atto dirigenziale, nelle quali i nuovi CER sono evidenziati in giallo al fine di recuperare l'elenco CER completo destinato al ciclo G3 presso l'installazione;

di correggere il refuso presente nelle premesse dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021 relativamente all'attività svolta della Ricupoil S.r.l. (già corretto nelle premesse del presente provvedimento) e precisare meglio i contenuti della prescrizione 5, lettera d) dell'Atto dir.^{le} n.1559/2021, onde evitare erronee interpretazioni da parte di terzi relativamente alla tipologia di rifiuti per i quali il tempo massimo di stoccaggio in serbatoio viene indicato essere pari a 30 giorni;

di non dover intervenire a modificare i contenuti della prescrizione 5, lettera e) dell'Atto citato in quanto già chiara e non interpretabile.

Considerato che il presente Atto necessita di pubblicazione specifica sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Dato atto che l'istruttoria del presente Atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento in data 27.10.2021 e protocollata con il n. 53717 del 02.11.2021;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) fatti salvi i diritti di terzi, di modificare l'Atto dir.^{le} n.1559/2021 per l'installazione sita in via Laiasso, 1r, ai sensi dell'art.29-sexies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in capo alla Società Ricupoil S.r.l., come di seguito indicato:

1) la tabella D1.b-G3 di cui all'allegato 2 dell' Atto dir.^{le} n.1559/2021 è sostituita con la tabella di pari sigla costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) la prescrizione 5, lettera d) dell' Atto dir.^{le} n.1559/2021 è modificata come di seguito indicato:

5) (...)

d) tempo entro cui effettuare il trattamento dei rifiuti costituiti da acque ed emulsioni oleose in ingresso all'impianto e destinati a trattamento - D9: 30 giorni dall'ingresso dei rifiuti in impianto, a condizione che siano sempre attivi gli impianti di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti asserviti ai serbatoi di stoccaggio;

altresì,

DISPONE

C) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;

D) di trasmettere il presente Atto alla Società Ricupoil S.r.l.

E) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

alla Regione Liguria

al Comune di Genova

all'ARPAL

alla ASL 3.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni del Provv. Dir. n.84 del 09.01.2012 e successivamente modificato ed integrato con P. D. n.5591 del 04.12.2013, P. D. n.2153 del 28.05.2015, A.D. n.2957 del 03.11.2016, A.D. n.846 del 01.03.2017, A.D. n.851 del 12.04.2019 e A.D. n.1559 del 19.07.2021 che il presente Atto non ha inteso modificare, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 29 giorni dalla data di avvio del procedimento del 27 settembre 2021 e considerata la sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta di integrazione tecnica.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ RICUPOIL S.R.L. - VIA LAIASSO, 1R - 16141 - GENOVA (GE). ATTO DIR.LE N. 1559 DEL 19.07.2021 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				+								

Genova li, 05/11/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**